

MOZIONE

Robasacco, 29 settembre 2017

Presidente, Colleghi di Consiglio comunale,

i sottoscritti Consiglieri comunali dell'Altra Cadenazzo, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (Art. 67 LOC, Art. 33 Regolamento comunale), formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale

per l'introduzione di un servizio sociale comunale di trasporto

Da tempo abbiamo notato che nel nostro paese diversi abitanti con problemi vari hanno difficoltà di trasferta non supportati da servizi pubblici e associazioni varie, per recarsi ad esempio ad ambulatori, medico, fisioterapia, fare la spesa, corsi, ecc. Inoltre gli abitanti della frazione di Robasacco sono confrontati con ulteriori difficoltà, visto che durante le vacanze scolastiche il bus non circola e senza un mezzo proprio di trasporto diventa difficile, se non impossibile, raggiungere il resto del Ticino.

Con la presente mozione si chiede al Municipio di organizzare, tramite volontariato, un servizio sociale per il trasporto.

L'organizzazione di un tale trasporto è relativamente semplice, richiede solo un minimo di logistica ed è economico.

In linea di base il progetto prevede di:

1. Mandare un formulario a tutti gli abitanti del comune per raccogliere i nominativi delle persone che sarebbero interessate ad offrire la loro opera di volontariato per trasporti. Il volontario mette a disposizione il proprio autoveicolo e il proprio tempo per effettuare i trasporti su chiamata. In alternativa il municipio potrebbe promuovere la ricerca dei volontari tramite i suoi canali di comunicazione (p.es. Infocadenazzo).
2. La persona che si offre quale volontario sarà chiamata per un colloquio in cui si chiarisce quale è la loro disponibilità e tipologia di aiuto che può essere fornito. I volontari devono

poi firmare un documento in cui dichiarano di voler partecipare al progetto di volontariato del comune, ricevendo unicamente un' indennità chilometrica risarcita dal comune in base ai trasporti effettuati. I volontari dovranno inoltre sottostare al segreto professionale, anche dopo che il loro servizio quali volontari sarà terminato.

3. L'utente può poi annunciarsi p.es. in cancelleria telefonicamente o tramite un formulario on-line per prenotare un trasporto per un determinato giorno, orario e destinazione.
4. Le corse effettuate vengono registrate tramite formulario con data, nominativo della persona trasportata, scopo del trasporto, luogo di partenza e di arrivo (in base al quale si potrà calcolare l'indennità chilometrica) e firma della persona trasportata.

Dal punto di vista legislativo un simile trasporto è conforme all'Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesante OLR2, art.3 cpv. 1bis che cita:

“Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente. “

Usando un modello basato sul volontariato e con esclusivamente un'indennità chilometrica per rimborsare le spese del conducente, il tipo di trasporto come proposto **non implica un profitto economico**, quindi per legge non viene considerato un trasporto professionale e non occorre che le corse rispettino l'ordinanza citata (come anche confermato per iscritto dal sgtm. Adam Sonognini della Gendarmeria di Camorino, v. allegato).

Di conseguenza, non trattandosi di un trasporto professionale, anche il premio assicurativo del conducente non subisce alcuna maggiorazione (come confermato da diverse assicurazioni interpellate e verbalmente anche dal consulente assicurativo del Municipio). In caso di eventuali incidenti, multe (di parcheggio o di velocità), ecc.. è chiaramente responsabile il conducente stesso, che è però normalmente coperto dalla propria assicurazione e RC indipendentemente dal trasporto volontario. Sarebbe eventualmente possibile inserire questa precisazione nel documento firmato dal volontario, per essere sicuri che il conducente sia conscio di questo fatto.

Un simile modello è attualmente in uso nel comune di Sant Antonino dove questo servizio vige da

25 anni, mostrando quindi la validità di un simile servizio. Attualmente anche il comune di Monteceneri ha fatto partire un progetto pilota simile a quello proposto in questa mozione basato sul volontariato e in cui la logistica dei contatti tra i volontari e gli utenti è gestita dalla cancelleria comunale.

Visto quanto esposto, il costo non risulta esoso, l'organizzazione è realizzabile in tempi relativamente brevi e sarebbe di giovamento a tutti gli abitanti di Cadenazzo.


Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per l' Altra Cadenazzo

Tiziana Jonas



Antonella Bertolini Kocagöncü



Von: olr@Polca.ti.ch
Sendedatum: 13/01/2017 - 14:05
An: tiziana.jonas@bluewin.ch
Betreff: R: Servizio trasporti volontariato

Gentile signora Jonas,
in merito alla sua cortese richiesta, le posso rispondere come segue:

Secondo l'art. 3 cpv 1bis dell'OLR 2 (Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti; RS 822.222) sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.

Il veicolo deve essere equipaggiato con odocronografo (analogico o digitale) unicamente se il conducente è assoggettato all'OLR 2 (cfr.: art. 100 cpv 1 lett b dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche dei veicoli stradali, OETV; RS 741.41)

L'autorizzazione al trasporto professionale di persone è necessaria solamente se si trasportano persone a titolo professionale secondo l'art. 3 cpv 1bis OLR 2 (cfr.: art. 25 cpv 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC; RS 741.51)

In base a quanto da lei descritto, le corse non sono da considerarsi professionali, di conseguenza non occorre rispettare le ordinanze citate.

Rimango a disposizione per eventuali altre info.

Distinti saluti



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Polizia cantonale
Gendarmeria
V° Reparto Stradale
Sezione tecnica – ufficio OLR
sgtm Adam Sonognini

Ala Munda
CH-6528 Camorino

Tel: 091 814 89 11
Fax: 091 814 89 19
E-mail: adam.sonognini@polca.ti.ch
olr@polca.ti.ch